



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del «\$\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 14 lett. b n. 3

Abrogato

Art. 18 Ciclomotori

Sono «ciclomotori»:

- a. i «ciclomotori veloci», vale a dire veicoli monotraccia, monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo, un peso totale massimo di 200 kg e:
 1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm³, oppure
 2. un dispositivo di propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita;
- b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo;
- c. i «ciclomotori pesanti», vale a dire veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo;

¹ RS 741.41

- d. i «monopattini autobilanciati», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di 2,00 kW al massimo, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo.

Art. 46 cpv. 3

³ Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti – Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica può essere riconosciuta anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 60034-1, 2010.

Art. 149 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 175, rubrica e cpv. 2–5

In generale, dimensioni, pesi, posti

² La larghezza dei ciclomotori non deve superare 1,00 m. I ciclomotori pesanti monoposto per il trasporto di cose possono invece avere una larghezza massima di 1,20 m. Gli specchi retrovisori che si ripiegano con una pressione moderata possono essere misurati in posizione ripiegata.

³ I ciclomotori progettati per essere guidati in piedi devono essere monoposto e disporre di un manubrio o di un'asta di sostegno.

⁴ Il numero di posti dei ciclomotori deve essere stabilito in modo da non superare il peso totale ammesso, calcolando 65 kg per passeggero. Per i fanciulli sistemati su sedili protetti può essere stabilito un peso inferiore. A tale scopo si deve tenere conto dell'altezza dei fanciulli cui è destinato il sedile.

⁵ Al fine di consentire l'adeguamento del veicolo alla disabilità del conducente sono ammesse deroghe alle prescrizioni a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse.

Art. 178 cpv. 3, 6 e 7

³ I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore. I freni devono arrestare il veicolo in sicurezza e senza farlo deviare dalla traiettoria in qualsiasi condizione di marcia, anche in caso di strada bagnata o azionamento lungo e ripetuto dei freni.

⁶ I ciclomotori con carrozzerie chiuse devono disporre di indicatori di direzione lampeggianti.

⁷ Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non avere luce propria né essere illuminati.

Art. 178a, rubrica, cpv. 1 e 6

Illuminazione, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti

¹ Sui ciclomotori devono essere montate almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza. Sui ciclomotori il cui motore sviluppa una velocità massima di 10 km/h le luci devono essere montate soltanto se, in loro assenza, il veicolo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada.

⁶ Eventuali indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori devono essere fissati stabilmente. Si applicano le stesse esigenze valide per gli indicatori di direzione lampeggianti delle motoleggere; l'articolo 79 e l'allegato 10 sono applicabili per analogia.

Art. 178b cpv. 1 e 3

¹ Sui ciclomotori deve essere montato un campanello dal suono ben udibile. Al suo posto è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. Sono vietati altri avvisatori acustici.

³ I ciclomotori veloci devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la marcia. Lo strumento deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non deve tuttavia superare quella effettiva di oltre il 10 per cento più 4 km/h.

*Titolo prima dell'art. 179***Sezione 2:
Disposizioni speciali per ciclomotori veloci***Art. 179 cpv. 3 e 6*

³ I ciclomotori veloci devono essere muniti di un manubrio largo almeno 0,35 m, due ruote, una sella e pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali.

⁶ I ciclomotori veloci devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota. Per quanto riguarda l'efficacia dell'impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori veloci che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all'allegato 7.

Art. 179a cpv. 2 lett. d

² Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d'illuminazione:

- d. indicatori di direzione lampeggianti;

Art. 179b cpv. 2

Abrogato

Art. 180

¹ Gli indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta possono, se rimangono ben visibili, divergere dalle esigenze di cui all'allegato 10 come segue:

- a. ne sono sufficienti due montati esternamente a sinistra e a destra del manubrio, ciascuno visibile da davanti e da dietro come un unico dispositivo d'illuminazione; oppure
- b. per la coppia posteriore la distanza prescritta di 0,35 m tra il bordo inferiore delle superfici illuminanti e il suolo può essere ridotta se la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio degli indicatori all'altezza prescritta ed è garantita una distanza minima delle superfici illuminanti dal suolo di 0,15 m.

² I ciclomotori leggeri possono essere costituiti da una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle.

³ Per i ciclomotori leggeri conformi alla norma EN 12184 è sufficiente che siano soddisfatte le esigenze relative ai freni ivi previste.

*Titolo prima dell'art. 181***Sezione 4: Disposizioni speciali per ciclomotori pesanti***Art. 181*

¹ I ciclomotori pesanti devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota.

² Sul lato sinistro esterno deve essere montato uno specchio retrovisore con una superficie di almeno 50 cm².

*Art. 181a cpv. 4 e 5**Abrogati**Art. 210 cpv. 6*

⁶ I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori possono essere dotati di un proprio dispositivo di propulsione che sviluppa una velocità massima di 6 km/h.

Art. 215 cpv. 1^{bis}-3

^{1bis} Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non avere luce propria né essere illuminati.

² Il numero di posti dei velocipedi deve essere stabilito in modo da non superare, a pieno carico, un peso effettivo di 250 kg. Tutti i posti, a eccezione di uno e dei sedili protetti per fanciulli, devono disporre di pedali. Sui velocipedi pluritraccia l'autorità cantonale può autorizzare più posti senza pedali.

³ I velocipedi progettati per essere guidati in piedi devono essere monoposto, disporre di pedali adatti all'uso in piedi e di un dispositivo di guida che consenta al conducente di tenersi e di segnalare con la mano il cambio di direzione in tutta sicurezza.

Art. 222t Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I riscio elettrici importati o prodotti in Svizzera fino al [data entrata in vigore] possono essere immatricolati come ciclomotori pesanti alle condizioni previste dal diritto previgente loro applicabile, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 lettera c.

² Le sedie a rotelle motorizzate importate o prodotte in Svizzera fino al [data entrata in vigore] possono essere immatricolate come ciclomotori pesanti alle condizioni previste dal diritto previgente loro applicabile, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 lettera c.

II

Gli allegati 2 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

«\$\$SmartDocumentDate»

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2

(art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5 e 164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera

N. 14 EN 12184

14 Norme europee

EN n.	Titolo
EN 12184	Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica - Requisiti e metodi di prova, edizione EN 12184:2022.

Allegato 7

(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2 e 214 cpv. 4)

Freni
Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia

N. 315 Rubrica

315 Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg e velocipedi

N. 316

316 Ciclomotori pesanti

La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:

	m/s ²
316.1 per entrambi i freni assieme	4,4
316.2 per un freno	2,7